CAMERA DEI DEPUTATI N. 636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Presentata il 24 novembre 2022

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge al Parlamento interviene su questioni di interesse territoriale con riferimento al tema della geografia giudiziaria. È noto come il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, abbia proceduto ad una ristrutturazione massiva degli uffici giudiziari eseguendo un taglio lineare in base a determinati parametri. La norma veniva introdotta in un'epoca economico-politica di austerità in cui sono stati varati parecchi provvedimenti tutti finalizzati ad un tentativo di contenimento della spesa pubblica.

A distanza di alcuni anni un'analisi fattuale della realtà rivela che il taglio della giustizia è stato penalizzante per molti cittadini e per molte imprese che si sono viste allontanate dal servizio giudiziario, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività, atteso che determinate aree, in quanto economicamente rilevanti, sono foriere di una quantità di giudizi proporzionalmente maggiore rispetto ad altre. In questo senso la riforma ha come risultanza un riversamento dei costi sui cittadini e sulle imprese e un costo sociale che crea disomogeneità e diseguaglianze.

Per altro verso si rileva come una siffatta riorganizzazione non abbia tenuto conto di alcuni parametri, come l'estensione geografica di talune province in rapporto al numero di abitanti, il tasso di densità di imprese rispetto alla collocazione geografica posta al di fuori dei capoluoghi di provincia e la produttività degli uffici giudiziari che insistono su un determinato territorio. Oltre a questi si richiamano ulteriori fattori rinvenibili anche all'interno delle « Linee guida sulla revisione

della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso a un sistema giudiziario di qualità » adottate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) nel 2013, quali i flussi di procedimenti e incarichi di lavoro, le infrastrutture e i trasporti, l'informatizzazione e soprattutto il già citato grado di industrializzazione del territorio. Proprio quest'ultimo parametro permette di effettuare una considerazione di grande rilevanza: la presenza di tribunali con un maggiore introito di fascicoli implica la necessità di organizzare il lavoro in sezioni specializzate. Ciò produce, a titolo di effetto collaterale positivo, un *upgrade* competenziale ed esperienziale dell'organo giudicante assegnato a quel particolare tribunale. La maggiore efficienza porterebbe alla creazione di poli giudiziari ad alto rendimento sia da un punto di vista qualitativo, sia da un punto di vista quantitativo relativamente al numero dei procedimenti portati a conclusione.

All'interno del documento vengono altresì fissati gli obiettivi posti alla base dei progetti di revisione della geografia giudiziaria: l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini; la dimensione minima di un tribunale; l'ottimizzazione delle risorse economiche pubbliche; la massimizzazione della qualità del servizio reso.

Allo scopo di raggiungere le finalità di cui sopra, si ritiene, per quanto riguarda il caso della regione Lombardia, che una migliore distribuzione dei tribunali possa garantire un servizio giudiziario più efficiente e al contempo più rispondente alle esigenze socio-economiche del territorio regionale. Tramite la riattivazione di talune strutture, si conseguirebbe al contempo il traguardo di un'equa possibilità di accesso dei cittadini alla giustizia in materia di distribuzione demografica in rapporto all'estensione territoriale e di una maggiore efficienza del servizio in relazione alla densità industriale di talune aree economicamente rilevanti attualmente sprovviste di uffici giudiziari.

Di seguito si illustrano gli articoli contenuti nella presente proposta di legge. L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'equa redistribuzione geografica delle sedi dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica. L'articolo 2 stabilisce le procedure e le modalità di riattivazione degli uffici giudiziari. L'articolo 3 prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La proposta di legge prevede, all'articolo 4, l'invarianza finanziaria, in quanto non si ipotizzano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a titolo di retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria, poiché si prevede una ridistribuzione delle risorse umane dipendenti dal Ministero della giustizia nelle sedi di nuova istituzione senza procedere a un incremento delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, mentre le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione, sono a carico del bilancio della regione richiedente.

Tali oneri saranno determinati solo una volta che le regioni, ottenuto dal Ministero della giustizia il ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, potranno attivare tale funzione con l'approvazione di una legge regionale che ne definirà, tra gli altri aspetti, la spesa e la sua copertura.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce nuovi criteri per la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in ossequio al principio della parità di accesso di tutti i cittadini alla giustizia.

Art. 2.

(Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. – *(Interventi delle regioni)* – *1*. Nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, dispone, con propri decreti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica di cui all'articolo 1.

2. I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio della regione richiedente.

4. Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato.

5. Entro cento giorni dalla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione della pianta organica dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e alla loro copertura.

6. In seguito al ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica vengono aggiornate le seguenti tabelle:

a) tabella A allegata al presente decreto;

b) tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 ».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0012730